



CODICE PENALE

Art. 303 c.p.

Pubblica istigazione e apologia

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 maggio 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Primo — Dei delitti contro la personalità dello stato
Capo	V — Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-303-pubblica-istigazione-e-apologia/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it